



COMUNE DI OLIVETO CITRA
Provincia di Salerno



Regolamento del Difensore Civico

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 29/09/2005



Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico del Comune di Oliveto Citra.

Art. 2
(Funzioni)

1. Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Oliveto Citra provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E' garante e promotore di equità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati ovvero anche di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende Speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tale fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, come pure può intervenire, con le medesime modalità di cui sopra, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa.

In buona sostanza, il difensore civico potrà di volta in volta:

- consigliare il cittadino circa iniziative da prendere nei confronti dell'ufficio al quale si è già rivolto in precedenza;
 - indirizzare il cittadino verso un'altra struttura in grado di soddisfare la sua esigenza;
 - chiedere informazioni e prendere visione di ogni documento in possesso dell'ufficio al quale il cittadino si è precedentemente rivolto;
 - suggerire il rimedio più efficace;
 - indicare all'ufficio, se possibile, una soluzione.
 - Infine, il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che siano motivo di preoccupazione per la cittadinanza.
3. Il difensore civico non può intervenire nei confronti di un ufficio prima che il cittadino l'abbia già fatto direttamente con i mezzi che l'ufficio gli mette a disposizione;
 - non può prendere decisioni al posto di un ufficio ovvero annullare decisioni che l'ufficio ha preso;
 - non può effettuare sopralluoghi e perizie tecniche;
 - non può rappresentare ed assistere in giudizio il cittadino che si rivolge al difensore civico in materie sottoposte all'attenzione di quest'ultimo in tale veste;
 - non può intervenire in rapporti e controversie tra privati quali, a titolo esemplificativo, rapporti di vicinato, questioni condominiali, rapporti con società di assicurazione, finanziarie, banche ed altri enti del settore bancario e parabancario, controversie di tipo commerciale.
 4. Il difensore civico può essere adito da:
 - coloro che hanno residenza anagrafica o dimora abituale nel Comune;



- coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al punto precedente, prestano attività professionali, artistiche o di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali, commerciali ed agricole nel territorio comunale;
- le associazioni locali;
- le organizzazioni del volontariato presenti sul territorio, riconosciute ai sensi di legge;
- le altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela
- Gli interventi del Difensore Civico comunale possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo o in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni previste dai punti precedenti.

Non possono richiedere l'intervento del Difensore Civico comunale gli Organi del Comune e i soggetti che ne fanno parte (Sindaco – Assessori – Consiglieri Comunali - Segretario Comunale – Dirigenti – Revisore dei Conti) ed in generale le persone fisiche e giuridiche per le quali l'ordinamento giuridico degli Enti Locali e la contrattualistica nazionale collettiva ed integrativa decentrata apprestano specifici mezzi di tutela non giurisdizionale diversa da quella civica, da considerare generale mezzo di difesa (non giurisdizionale) o per coloro ai quali la legge, lo Statuto ed i Regolamenti comunali assegnano funzioni di controllo.

Art. 3 (Nomina)

1. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale per la nomina del Difensore civico, a norma e secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 4 (Requisiti per la nomina)

1. Il Difensore civico è nominato fra i cittadini che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, abbiano conseguito quale titolo di studio il diploma di Laurea o il Diploma di Scuola Media Superiore ed abbiano una preparazione ed esperienza che dia ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.

Art. 5 (Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunale:
 - a. coloro per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste per i Consiglieri comunali dalle vigenti disposizioni di legge;
 - b. i Parlamentari, gli Assessori, i Consiglieri regionali e gli amministratori locali di cui al comma 2 dell'art. 77 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - c. i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale e che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d. Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all' Amministrazione comunale;
 - e. coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco, Consigliere e Assessore comunale nei precedenti cinque anni nel Comune di Oliveto Citra;
 - f. coloro che ricoprono incarichi di responsabilità esecutiva comunque denominati nei partiti e nei movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - g. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.



2. Il Difensore civico non può svolgere attività né avere impieghi o incarichi, o collaborare in qualsiasi forma ad essi, che comportino il sorgere di un conflitto di interessi con l'Amministrazione, ovvero che contrastino, anche se svolti nell'interesse dell'Amministrazione, con la sua posizione di libertà e di indipendenza verso l'Amministrazione medesima.
3. Qualora, dopo la nomina, venga accertata l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, il Sindaco convoca il Consiglio comunale perché provveda a pronunciarsi sulla decadenza del Difensore civico, nei medesimi termini e con le stesse modalità previste per la contestazione delle suddette cause ai Consiglieri comunali.
4. Costituisce causa di decadenza l'accettazione di candidature ad elezioni nel territorio del Comune di Oliveto Citra.
5. L'elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e dello Statuto Comunale.

Art. 6
(Revoca del Difensore civico)

1. Il Difensore civico è revocato dal Consiglio comunale quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
2. Il Difensore civico può essere, altresì, revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni sulla base di una mozione firmata da un terzo dei Consiglieri comunali.
3. Nel caso di cui al comma 2, la revoca del Difensore civico è deliberata con le modalità previste dallo Statuto;
4. L'elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla approvazione della deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e dello Statuto Comunale.

Art. 7
(Dimissioni)

1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore civico al Sindaco. Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. L'elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, l'elezione del Difensore civico dovrà avvenire entro sessanta giorni dal verificarsi della morte o dell'evento impeditivo con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 8
(Durata in carica e rieleggibilità)

1. La durata in carica è stabilita dallo Statuto;
2. la rieleggibilità del difensore civico è possibile nei limiti previsti dalla normativa per la rielezione del Sindaco.



**Art. 9
(Poteri)**

1. Il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto d'accesso in conformità alla L. 7.8.1990 n.241, allo Statuto ed ai regolamenti. In particolare al Difensore civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati od appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
2. Le risposte, le notizie, le informazioni scritte, la consultazione ed il rilascio di copie di atti e di documenti richiesti dal Difensore civico sono forniti e consentiti dal responsabile del procedimento competente con la massima completezza, esattezza, celerità entro un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

**Art. 10
(Modalità d'intervento)**

1. Il Difensore civico istruisce in forma scritta l'istanza a lui presentata. L'istruttoria preliminare sull'istanza deve concludersi con una risposta scritta di cui è data comunicazione all'interessato con motivazione dell'eventuale rigetto. Il Difensore civico informa il responsabile del procedimento che procederà ad un esame istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta secondo le modalità e nei tempi concordati col Difensore civico.
2. L'esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi, compiere osservazioni anche scritte. Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell'intervento si deve dar conto delle osservazioni del Difensore civico.
3. Il Difensore civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante, anche promuovendo incontri fra l'interessato e l'amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.

**Art. 11
(Relazioni con gli organi)**

1. Il Difensore civico trasmette al Sindaco la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Difensore civico può inviare note e richiedere audizioni agli organi del Comune individuati dallo Statuto.
3. Il Difensore civico può, altresì, essere convocato dal Sindaco, dai Presidenti delle Commissioni consiliari .

**Art. 12
(Informazione e tutela della riservatezza)**



1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati e svolge i suoi compiti dandone pubblicità attraverso la presentazione pubblica della relazione annuale prevista dallo Statuto, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. La relazione annuale non può contenere riferimenti a singole persone.

Art. 13

(Rapporti e forme di collaborazione con altri Difensori civici di altri enti locali)

1. Nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio della funzione di difesa civica, il Difensore civico comunale può intrattenere rapporti di collaborazione con i Difensori civici della Regione Campania e degli altri enti locali per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune di Oliveto Citra può stipulare apposita convenzione con il Difensore civico della Regione Campania.

Il Comune di Oliveto Citra può, altresì, stipulare convenzioni dirette ad assicurare l'utilizzazione della struttura e delle competenze del proprio Difensore civico con le amministrazioni comunali della Provincia di Salerno, prive dell'istituto. Nelle convenzioni dovranno essere disciplinate la durata, le modalità e le limitazioni d'intervento del Difensore civico del Comune di Oliveto Citra presso le amministrazioni convenzionate, il finanziamento delle spese da sostenere, la dotazione di personale e strumentale.

Art. 14

(Ufficio del Difensore civico)

1. L'amministrazione comunale assicura al Difensore civico – compatibilmente con le oggettive possibilità dell'Ente - i locali adeguati, le attrezzature, i servizi ed il personale necessario per l'efficiente svolgimento delle sue funzioni;
2. L'Ufficio del Difensore civico:
 - a. riceve, protocolla e classifica su apposito protocollo riservato le richieste di intervento, verbalizzando quelle avanzate in forma orale;
 - b. svolge l'istruttoria delle singole istanze per l'identificazione dell'oggetto e del responsabile del procedimento;
 - c. richiede agli interessati ulteriori chiarimenti, verbali o scritti, nonché l'integrazione della documentazione per la definizione della pratica.

Art. 15

(Competenze economiche)

1. Al Difensore civico comunale può essere concessa un'indennità mensile non superiore a quella riconosciuta agli Assessori dalle vigenti norme di legge.